

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE



adottato da
Consiglio di Istituto

revisione
01

data
22/12/2025

delibera n. 39/25



VALIDATO da DS
Michele Ceron

FIRMATO da PRESIDENTE CI
Stefania Antonella Sabadini

Art. 1 - TIPOLOGIE DELLE USCITE DIDATTICHE

1. Le tipologie di uscite didattiche sono:
 - a. **Viaggi di istruzione e visite guidate:** si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano e dei Paesi dell'Unione Europea nei loro molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali. Per i viaggi all'estero, obiettivo è anche l'approfondimento culturale e linguistico del Paese di destinazione. In tale categoria rientrano i Viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Le visite guidate si differenziano dai viaggi di istruzione perché si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa ed hanno comunque durata massima di ore 12. La visita guidata non comporta alcun pernottamento fuori sede.
 - b. **Viaggi per la Formazione scuola lavoro (FSL) e di integrazione della preparazione di indirizzo (Visite guidate, visite aziendali e legate alla progettazione FSL):** tali viaggi si prefiggono di promuovere l'approfondimento culturale conoscenza di realtà lavorative e scolastiche diverse, approfondire la conoscenza della lingua e della cultura di civiltà straniere e di facilitare il processo di integrazione culturale.
 - c. **Viaggi di mobilità studentesca internazionale:** per questa tipologia di viaggi si rimanda allo specifico regolamento denominato (regolamento sulla mobilità studentesca internazionale);
 - d. **Viaggi connessi con attività sportive:** si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli studenti esperienze di attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi" quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola .I viaggi connessi con attività sportive possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle uscite didattiche

1. Le uscite vanno progettate ed approvate dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno

titolo del documento REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	revisione e data 02 - 22/12/2025	pagina 2 di 9	
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

sulla base degli obiettivi didattici ed educativi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti.

2. Le visite aziendali e le visite guidate non previste nella normale programmazione didattico-culturale di inizio anno, ma comunque organizzate sulla base degli obiettivi didattici ed educativi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti, necessitano dell'approvazione della componente docente del Consiglio di Classe espressa con voto favorevole di almeno due terzi.
3. In nessun caso è autorizzabile un viaggio di istruzione senza previa delibera del Consiglio di Classe ed inserimento della stessa nella programmazione didattica annuale.
4. Il numero minimo di studenti necessario per attivare i viaggi di cui all'art 1 comma 1 lettera a) è fissato nel 66,7% (i 2/3) degli studenti frequentanti la classe.
5. Per tutte le altre uscite di cui all'art 1 comma 1 la partecipazione è obbligatoria per l'intera classe.
6. Gli studenti non partecipanti, nel periodo di svolgimento del viaggio di istruzione (art 1 comma 1 lettera a), svolgono attività didattica anche tramite inserimento in altra classe. Tali attività vengono comunicate preventivamente.

Art. 3 - DURATA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DESTINAZIONE

1. La durata massima dei viaggi di istruzione è commisurata all'età degli studenti partecipanti:
 - n. 1 giorno per le classi prime e seconde;
 - n. 3 giorni per le classi terze;
 - n. 4 giorni per le classi quarte;
 - n. 5 giorni per le classi quinte;
2. Le classi quinte possono recarsi all'estero. Le classi quarte possono recarsi all'estero compatibilmente con il numero di giorni disponibili e solo in caso di particolari progetti ovvero programmi di visita inerenti al corso di studi.
3. Gli alunni che risiedono in luoghi lungo il percorso, se intendono salire o scendere nel luogo di residenza, dovranno presentare all'insegnante accompagnatore, in tempo utile, la richiesta dei genitori. Tale richiesta verrà accolta, se compatibile con i tempi stabiliti.
4. Nei viaggi e visite di più giorni è preferibile prevedere il rientro in un giorno prefestivo.

Art. 4 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. I docenti accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal Dirigente Scolastico fra i docenti disponibili appartenenti alla classe che effettua il viaggio.
2. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione aggiuntiva dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. In presenza di studenti diversamente abili, è necessario che la programmazione, tempestivamente comunicata alla segreteria, coinvolga gli insegnanti di sostegno e/o gli assistenti all'autonomia che li accompagneranno.
3. I docenti accompagnatori, compresi quelli di sostegno, sono individuati dal Consiglio di Classe contestualmente alla deliberazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Sono altresì individuati, contestualmente, gli accompagnatori supplenti.
4. La delibera del Consiglio di Classe di approvazione del viaggio di istruzione o della visita guidata priva della contestuale designazione di tutti i necessari accompagnatori è nulla e, di conseguenza, non dà luogo all'espletamento della gita e della visita.
5. Gli insegnanti di sostegno e/o gli assistenti all'autonomia accompagnatori degli studenti disabili sono individuati tra quelli a cui gli stessi studenti diversamente abili risultano affidati.
6. Ogni studente disabile dovrà, quindi, essere accompagnato da almeno un docente di sostegno tra quelli a cui risulta essere affidato. In difetto di disponibilità da parte del docente di sostegno e/ dell'assistente all'autonomia si ricorre a docente del medesimo consiglio di classe o ad altro docente dell'istituto, che abbia fornito la propria disponibilità. Gli insegnanti di sostegno non rientrano nel conteggio del numero minimo di accompagnatori necessari di cui al precedente punto B.

Art. 5 - DOCENTE REFERENTE DEL VIAGGIO.

1. Per ogni viaggio e visita, viene individuato dal dirigente scolastico tra gli accompagnatori un docente di riferimento che assume l'incarico di coordinamento.
2. Al docente referente è affidata la verifica
 - a. dell'attuazione del programma previsto,

titolo del documento REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	revisione e data 02 - 22/12/2025	pagina 4 di 9	
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------	--

- b. dell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia e/o del Vettore,
 - c. della regolarità dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco, documenti di identità eccetera),
 - d. dell'organizzazione generale del gruppo durante il viaggio e il soggiorno.
3. Il referente ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Agenzia e/o al Vettore e al Dirigente Scolastico eventuali disservizi circa il mezzo di trasporto, la sistemazione alberghiera, i pasti, in modo da poter predisporre tempestive misure correttive e consentire all'Istituto di attivare eventuale contenzioso con l'Agenzia e/o con il Vettore.
 4. Il docente referente ha l'obbligo di effettuare gli adempimenti a conclusione dell'uscita didattica di cui all'art.7
 5. Al docente referente il Dirigente può delegare l'utilizzo della carta di credito dell'istituto secondo i principi contenuti nell'apposito regolamento

Art. 6 - ADEMPIMENTI A CONCLUSIONE DELL'USCITA

1. A conclusione dell'uscita didattica il referente del viaggio dovrà redigere, sentiti i colleghi accompagnatori, una circostanziata relazione che sottolinei:
 - a. il raggiungimento degli obiettivi prefissati
 - b. i servizi offerti dall'agenzia.
 - c. il gradimento dei partecipanti.
2. A tal fine saranno acquisiti questionari di gradimento.

Art. 7 - USO DELL'AUTOBUS SCOLASTICO

1. Il pullman di istituto viene utilizzato per sopralluoghi aziendali e per uscite di cui all'art 1 comma 1 lettere b), d) ed e).
2. Potrà essere usato per un percorso massimo di 400 Km complessivi (andata e ritorno), derogabile nei casi di gare sportive e scolastiche, iniziative promosse dalle Reti di scuole e altre esperienze PCTO autorizzate dal dirigente scolastico

Art. 8 - PIANO DELLE USCITE DIDATTICHE

1. Il Collegio docenti acquisite le delibere dei singoli consigli di classe, adotta il piano annuale delle uscite didattiche entro il mese di Ottobre di ogni anno e lo trasmette al Consiglio di Istituto per l'approvazione.
2. Il Piano delle uscite viene approvato entro il 15 novembre dal consiglio di istituto
3. Al piano delle "Uscite", che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati ed eccezionali.

Art. 9 - PROGRAMMA DEL VIAGGIO E AUTORIZZAZIONE

1. Agli studenti partecipanti al viaggio devono essere esplicitati , a cura del referente del viaggio, il programma della gita/visita (durata, meta, periodo di effettuazione, finalità) e costi preventivati sommariamente dalle agenzie di viaggio al referente stesso.
2. Gli studenti devono essere autorizzati per iscritto dai genitori. Tale autorizzazione costituisce formale adesione all'uscita. Questa adesione è vincolante. Anche per gli alunni maggiorenni è necessaria l'autorizzazione firmata dei genitori.

Art. 10 - ASPETTI ECONOMICI.

1. I Consigli di classe, nel programmare le uscite valuteranno attentamente il rapporto costi/benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli studenti. Prediligeranno il trattamento di pensione (mezza o completa) in quanto determinante in anticipo il costo complessivo (quota di partecipazione pro-capite tutto compreso). Avranno, altresì, cura di ridurre al minimo ulteriori costi aggiuntivi che potrebbero risultare gravosi per le famiglie. Tali iniziative non devono determinare, per un eccessivo onere economico, motivo di disagio per le famiglie e di discriminazione fra gli studenti.
2. La quota di partecipazione al viaggio deve comprendere le seguenti prestazioni:
 - a. viaggio a/r e trattamento di mezza pensione.
 - b. possono rimanere escluse, e quindi a carico dei partecipanti, le seguenti prestazioni: un pasto giornaliero, ingressi ai musei, tasse aeroportuali, eventuale trasferta da e per l'aeroporto, altri servizi aggiuntivi.
3. È responsabilità della famiglia valutare il costo complessivo del viaggio e, dunque, la somma da affidare per gli extra allo studente. Il Consiglio di Classe, comunque, deve deliberare il viaggio di istruzione tenendo conto della capacità economica media della classe, dal momento che un viaggio di durata e costo inferiori può determinare un maggior numero di adesioni.
4. Al momento dell'adesione, lo studente dovrà contestualmente versare il 50% della quota prevista per la partecipazione al viaggio di istruzione o visita guidata. Il saldo dovrà avvenire tassativamente entro la data indicata dalla comunicazione.
5. In caso di defezione successiva da parte dello studente, non dovuta a gravi motivi opportunamente documentati, la somma versata non sarà restituita.

Art. 11 - DIVIETO DI GESTIONI FUORI BILANCIO

1. È fatto tassativo divieto di raccolta "brevi manu" di denaro o titoli equivalenti per la copertura delle quote di partecipazione alle uscite didattiche.
2. La violazione di tale divieto integra responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.
3. Il versamento delle quote di partecipazione andrà effettuato tramite il canale Pago in rete.

Art. 12 - CONDOTTA DELLO STUDENTE DURANTE IL VIAGGIO

1. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità e sicurezza, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
2. È tassativamente vietato detenere, consumare o cedere alcolici, tabacchi, sostanze psicoattive o psicotrope, anche da parte di studenti maggiorenni.
3. Salva ogni altra disposizione normativa e regolamentare sul comportamento degli studenti durante le attività didattiche a cui integralmente si rimanda, gli studenti: sui mezzi di trasporto eviteranno spostamenti non necessari, rumori eccessivi e si dovranno attenere alle disposizioni date dagli insegnanti.
4. Nelle strutture ricettive gli alunni si muoveranno in modo ordinato, evitando ogni azione che possa ledere l'altrui tranquillità; non si allontaneranno dalla camera assegnata durante la notte; non si allontaneranno dalla struttura senza previa autorizzazione degli accompagnatori;
5. Durante le visite si terranno costantemente uniti nel gruppo attenendosi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori;
6. in generale, non metteranno mai in atto qualsiasi azione che possa ledere la propria e altrui incolumità e sicurezza.
7. Qualunque comportamento difforme da quelli prescritti determinerà l'applicazione di provvedimenti disciplinari, salve altre sanzioni.
8. Nel caso di condotta sconsiderata, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico o altri da egli delegato, è disposta l'immediata interruzione del Viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito con mezzi propri dalle rispettive famiglie.
9. Eventuali danni ai mezzi di trasporto e alle strutture ricettive saranno addebitati agli studenti individuati come responsabili.

Art.13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE

1. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute degli studenti, le famiglie hanno l'obbligo di comunicare dettagliatamente eventuali, particolari condizioni di salute dei propri figli, comprese allergie (anche alimentari), problematiche relative all'alimentazione, criticità psicofisiche di ogni tipo, necessità di assunzione di farmaci e/o particolari terapie mediche.
2. Ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, anche in presenza di esplicito consenso ed assunzione di responsabilità da parte delle famiglie, può essere disposta l'esclusione dai Viaggi e Visite di studenti qualora l'incolumità e sicurezza degli stessi fosse potenzialmente inficiata a causa delle particolari attività programmate.
3. Ai sensi dell'Art. 2048 del Codice civile, le famiglie sono responsabili del comportamento dei propri figli, per i danni cagionati da questi ultimi a sé stessi, a terze persone e a cose.
4. Il comportamento sconsiderato dei minori, infatti, laddove provochi danni a cose e a terzi, integra la cosiddetta culpa in educando, consistente nella oggettiva negligenza dei genitori nei loro doveri di corretta educazione dei figli.
5. Contestualmente all'assenso alla partecipazione a Viaggi e Visite da parte dei loro figli, i genitori sottoscrivono l'assunzione di piena responsabilità in caso di danni cagionati a sé stessi, a terzi e a cose dai propri figli.
6. In caso di danni provocati dagli studenti a cose o persone durante Viaggi e Visite, salve le ulteriori disposizioni del presente Regolamento e tutte le norme civili e penali, i genitori si obbligano al risarcimento dei danni.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DEGLI ACCOMPAGNATORI

1. Ogni insegnante referente e/o accompagnatore è tenuto ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di responsabilità.¹

¹ Riferimenti normativi Organizzazione del viaggio:

C.M. 14 ottobre 1992 n° 291, testo unico sui viaggi di istruzione

C.M. 2 ottobre 1996 n° 623, normativa base in tema di turismo scolastico

C.M. del 17/03/1997 n° 181, per i soggiorni studio individuali all'estero

D.Lvo. del 17/03/1995 n° 111, relativa ai pacchetti turistici

D.P.C.M. del 23/07/1999 n° 349, sul Fondo di garanzia per i clienti turistici

Regolamento CEE n°3820 del 20 dicembre 1985, disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Responsabilità:

Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito

Art. 2047 C.C. Danno cagionato da incapace

Art. 2048 C.C. Responsabilità dei genitori, dei precettori e dei maestri

titolo del documento REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	revisione e data 02 - 22/12/2025	pagina 8 di 9	
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

Art. 15 - DISPOSIZIONI DI EMERGENZA

1. Nel caso di pericolo imminente, concreto e attuale per l'incolumità, la salute psicofisica e la sicurezza di tutte le persone partecipanti all'uscita, in deroga parziale o totale al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico o un suo delegato può disporre la revoca, la sospensione o l'interruzione della Visita o Viaggio.
2. Per analoghe motivazioni, il Dirigente Scolastico può ordinare l'immediato rientro del gruppo, anche tramite attivazione di adeguate misure di emergenza con autorità nazionali ed estere.

Art. 16 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE NORME IN MATERIA

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, genitori, studenti e accompagnatori, all'atto della partecipazione a Viaggi e Visite, accettano espressamente quanto disposto dalle norme in materia, specie in merito alla sicurezza dei partecipanti, ai regimi di responsabilità e al risarcimento degli eventuali danni.

Art 61 legge 11 luglio 1980 n° 312 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

titolo del documento REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	revisione e data 02 - 22/12/2025	pagina 9 di 9	
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--